Copia

COMUNE DI COGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **48**

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:

COGNOME e NOME	**PRESENTE**
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
LAMASTRA Giuseppe Domenico - Vice Sindaco	Sì
BIONAZ Deborah - Assessore	Sì
CARLESSO Mirko - Assessore	Giust.
TRENTO Eleonora - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- l'articolo 21 comma 2, lett. g), del Vigente Statuto comunale che stabilisce le competenze della Giunta comunale in merito all'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 2017 divenuto esecutivo il 27 marzo 2017; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013, con particolare riferimento commi da 641 a 668);

Visto il regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016;

Visto il regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 05/08/2020;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) entrato in vigore il 1° gennaio 2021 che ha modificato il decreto legislastivo 152/2006 con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso; nella nuova definizione di rifiuti urbani rientrano *"i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies"* che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;
Evidenziato che rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto indiciato dal ministero della Transizione Ecologica nella nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dell'ANCI – IFEL nelle successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

Visto l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), covertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che testualmente recita: «*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,* ***entro il 30 giugno 2021****. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022*»

Visto che con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di dicembre esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

Visto che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall'anno 2020;

Visto l'art. 1, comma 652, terzo periodo della legge 147/2013 che ha previsto che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".*
Tenuto conto che, non essendo ad oggi intervenuta nessuna disposizione di modifica del sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA, la determinazione delle stesse deve avvenire sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis n. 33 del 16 giugno 2021 avente ad *oggetto "Approvazione come ente territorialmente competente del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti "MTR" di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF per gli ambiti tariffari appartenenti all'Unitè Grand-Paradis";*

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis n. 38 del 24 giugno 2021 avente ad oggetto *"Rettifica propria deliberazione n. 33 del 16/06/2021 recante ad ad oggetto:"Approvazione come ente territorialmente competente del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti "MTR" di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF per gli ambiti tariffari appartenenti all'Unitè Grand-Paradis";*

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

Visto il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

A Voti unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'approvazione del PEF da parte della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis con deliberazione n. 33 del 16 giugno 2021 in qualità di ente territorialmente competente e con deliberazione n. 38 del 24 giugno 2021 in qualità di ente territorialmente competente;
2. di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa rifiuti – Tari che si allegano alla presente;
3. di stabilire che gli importi dovuti saranno riscossi in due rate, alle scadenze fissate nell'atto di approvazione della lista di carico;
4. di dare atto che l'importo complessivo del gettito stimato della TARI per l'anno 2021 è pari ad euro 496.719,75 come da allegato alla presente "previsione gettito ruolo tari esercizio 2021 del 29/06/2021";
5. di dare atto che le definizioni e le disposizioni del Regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 28/04/2016 si intendono aggiornate alle nuove disposizioni introdotte dal DLgs 116/2020;
6. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis;
8. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ALLERA Franco)	(F.to TRUC Marco)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 30/06/2021, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, lì 30/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRUC Marco)

AUTENTICAZIONE DI COPIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cogne, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TRUC Marco)

_____